

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 7

Adunanza 20 febbraio 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SETTIMO VITTONO - VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 102 - 33981/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori FRANCO CAMPIA, SILVANA ACCOSSATO e ELENA FERRO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Settimo Vittone:

- è dotato di P.R.G.I. della Comunità Montana "Dora Baltea Canavesana", approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 45-16153 del 22/06/1992 e di Variante n. 6 al P.R.G.I., relativa al territorio di Settimo Vittone, approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 13-25924 del 16/11/1998;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 41 del 27/11/2000, la variante parziale n. 9 al suddetto P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 11/01/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del sopracitato settimo comma dell'art. 17;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 41/2000 di adozione e dagli elaborati tecnici allegati;

Rilevato che la Variante in oggetto propone delle modifiche cartografiche e normative con le quali si prevede:

- l'individuazione di nuove aree da destinarsi ad uso residenziale, entro la soglia dell'incremento massimo ammissibile del 4%;
- l'individuazione di nuove aree da destinare a servizi, parcheggi e verde pubblico;
- la riduzione della fascia di rispetto del Cimitero della Frazione Montestrutto, per consentire l'espansione delle aree residenziali;
- l'individuazione di una nuova area di completamento a destinazione artigianale-commerciale;
- l'ampliamento dell'area agricola nella porzione di territorio compresa tra la sponda del torrente Chiusuma e la confluenza nella Dora Baltea;
- modifiche ed integrazioni delle N.T.A.;
- modifiche cartografiche;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione, la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione della Variante;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 24/02/2001;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 07/02/2001;

Rilevato che, con separato provvedimento, vengono presentate delle osservazioni, con le quali:

- si invita il Comune a provvedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "Varianti Parziali", in quanto non viene dimostrata in modo chiaro la raggiunta capacità insediativa esaurita del vigente P.R.G.I., requisito

indispensabile per poter utilizzare l'incremento del 4% consentito dal 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77;

- si riscontra che, per le zone di espansione, non viene dimostrata la contiguità con le aree urbanizzate; si ricorda che gli ampliamenti consentiti dall'incremento della capacità insediativa entro il 4%, in base al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, "*.. devono essere realizzati su aree contigue a quelle residenziali già esistenti o di nuovo impianto previste dal P.R.G. vigente, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali*";
- si richiede la verifica del rispetto di quanto prescritto dal comma 4 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 con riferimento agli incrementi proposti agli insediamenti produttivi;
- con riferimento alle modificazioni apportate alle aree per servizi pubblici è opportuno quantificare, ai fini del rispetto di quanto prescritto dal comma 5 e dal penultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la variazione progressiva venutasi a determinare;
- si segnala che le aree individuate con i numeri "13" e "9" (nuova area a destinazione artigianale-commerciale), ricadono in una porzione di territorio, in prossimità della Dora Baltea, compresa rispettivamente nella fascia "B" e "C" del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- si rileva che i lotti contraddistinti con i numeri "8" e "9" rientrano per intero in una fascia di rispetto stradale individuata dal P.R.G.I. vigente, per la quale si applicano i disposti dell'art. 27 della L.R. n. 56/77;
- si fa presente che la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, della frazione Montestrutto, proposta ai sensi del comma 6 dell'art. 27 della L.R. n. 56/77, deve essere supportata, come previsto dal comma succitato, da una adeguata documentazione tecnica che non risulta allegata al progetto preliminare della Variante;
- si rileva che l'area contraddistinta con il numero "6" è inclusa in una zona individuata dal P.T.C. come nucleo di antica formazione (quali villaggi rurali e alpini in area agricola), la cui tutela e specifica delimitazione è demandata alla pianificazione locale, che dovrà tener conto degli "*... specifici caratteri tipizzanti sia dell'architettura minore agropastorale sia del nucleo più antico dell'insediamento ...*";
- si precisa che le indicazioni contenute nella "*Relazione Geologica*" dovranno essere verificate alla luce degli eventi alluvionali dell'ottobre ultimo scorso;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.I. del Comune di Settimo Vittone, adottato con deliberazione del C.C. n. 41 del 27/11/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia a conoscenza;

2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Settimo Vittone, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso